

Roma, 5 dicembre 2000
Prot. n. 0339/00/ E.13.3/E.16.4
Circ. n. 16432

Alle Aziende Associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Congedi parentali - Anticipazione del t.f.r. *ex art. 7, l. 8 marzo 2000, n. 53* - Circolare del Ministero del lavoro.

Con circolare n. 85/2000 Prot. 5/28333/70-TFR del 29 novembre u.s., il Ministero del lavoro è intervenuto per fornire prime indicazioni interpretative sull'anticipazione del t.f.r. di cui all'art. 7, l. 8 marzo 2000, n. 53, coordinando la nuova disposizione con l'art. 2120, comma 8, c.c. che, come noto, contiene la disciplina generale della materia.

Circa le **causali di ammissibilità** al beneficio, alle ipotesi previste dalla l.n. 53/2000 - richiesta di anticipazione da parte di lavoratori a tempo indeterminato genitori adottivi o affidatari che si avvalgano del diritto di assenza facoltativa o per la malattia del bambino (*ex art. 7, comma 1, l. n. 1204/71 come modificato dall'art. 3, comma 2, l. n. 53/2000*) ovvero di lavoratori a tempo indeterminato che abbiano presentato domanda di congedo per formazione accolta dal datore di lavoro o che partecipino a iniziative di formazione continua anche aziendali (*ex artt. 5 e 6, l. n. 53/2000*) - si applicano le stesse condizioni previste dal citato articolo 2120 c.c. e, precisamente,:

- la maturazione di almeno otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- il contenimento dell'anticipazione entro il 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta nonché entro i limiti del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti.

Con riferimento all'**anzianità**, il Ministero distingue nettamente l'anzianità rilevante ai fini dell'ottenimento del beneficio (otto anni) dall'anzianità necessaria ai fini della fruizione del congedo per formazione di cui all'art. 5, l. n. 53/2000 (cinque anni).

In sostanza, qualora il lavoratore abbia maturato cinque anni di servizio potrà chiedere di fruire del congedo per formazione ma dovrà attendere gli otto anni di anzianità per chiedere l'anticipazione del t.f.r. ai fini della fruizione del congedo medesimo.

Circa la **non reiterabilità della richiesta**, poiché l'anticipazione può essere richiesta una sola volta, ciò significa che il lavoratore:

- nel caso in cui abbia già ottenuto l'anticipazione per una delle causali di cui all'art. 2120 c.c non può accedere nuovamente al beneficio per una delle causali di cui all'art. 7, l. n. 53/2000;
- nel caso di assenza per astensione facoltativa o per congedo formativo o per formazione continua e di utilizzo della relativa anticipazione, se si assenterà di nuovo per le medesime ragioni non potrà più usufruire del beneficio.

Tutto ciò fermo restando eventuali clausole di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva di categoria o aziendale, o dal contratto individuale.

Sulla **verifica della effettività delle spese da sostenere**, il Ministero ritiene sussista un immediato nesso causale tra l'esercizio del diritto di assenza e la domanda di anticipazione del t.f.r.. Pertanto, stante la mancanza nella legge di ogni indicazione esplicita circa i documenti da produrre con la richiesta di anticipazione, ai fini dell'ottenimento dell'anticipazione è condizione necessaria e sufficiente l'indicazione, all'atto della richiesta, della data di inizio del congedo.

La richiesta deve essere presentata con un preavviso di quindici giorni nel caso di astensione facoltativa e di trenta nel caso di congedo formativo, fatta salva la facoltà del lavoratore di chiedere il congedo con un preavviso maggiore.

Da ultimo, con riferimento alla **quantificazione dell'anticipazione**, la richiesta deve essere contenuta nei limiti della sua funzione di integrazione o sostituzione della retribuzione nonché di copertura degli oneri contributivi per l'eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita, sempre che detto onere economico sia documentato contestualmente alla domanda di anticipazione. Quest'ultima, quindi, non può essere superiore agli importi sopra richiamati.

Tuttavia, qualora il lavoratore ritenga che le spese da sostenere siano superiori all'ammontare della retribuzione non corrisposta, questi dovrà fornire la relativa documentazione probatoria al fine di ottenere un'anticipazione di entità superiore, sempre nel limite del 70% previsto dall'art. 2120 c.c..

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis
DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

RT/mb